

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

- Scheda di sintesi -

Committente principale	Ditta / Ragione o Denominazione sociale	PROVINCIA DI MANTOVA
	Cognome e Nome (del titolare / legale rappresentante)	N.A.
	Codice Fiscale / Partita IVA	80001070202 / 00314000209
	Sede Legale	Via Principe Amedeo, 30/32 46100 Mantova
Appaltatore	Ditta / Ragione o Denominazione sociale	I.P.S. IMPIANTI S.r.l.
	Cognome e Nome (del titolare / legale rappresentante)	Lancini Stefano
	Codice Fiscale / Partita IVA	03438450177
	Sede Legale	Via del Campasso, 7 25040 Corte Franca (BS)
	Telefono	030/984554
	E-mail	info@ipsimpianti.it
	PEC	ipsimpianti@sicurezzapostale.it
	Codice identificativo fatturazione elettronica	M5UXCR1
	IBAN	
Subappaltatore	Ditta / Ragione o Denominazione sociale	EDIL-ONE S.r.l.
	Cognome e Nome (del titolare / legale rappresentante)	Bonazzi Gianni
	Codice Fiscale / Partita IVA	02135240204
	Sede Legale	Via D. Pietri, 22 46047 Porto Mantovano (MN)
	Telefono	0376/351497
	E-mail	edil-one@edil-one.com
	PEC	edil-one@pec.it
	Codice identificativo fatturazione elettronica	
	Posizioni assicurative:	
	INAIL sede di al numero	
	INPS sede di al numero	
Prestazioni subappaltate	Opere edili a servizio degli impianti (OG1) come dettagliato nel Vostro preventivo P2463 che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
Corrispettivo	€ 7.030,00 (Euro settemilatrenta/00), comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 150,00 (Euro centocinquanta) oltre l'IVA nella misura di legge se dovuta.	
Termini e modalità di pagamento	Ri.Ba. 90GG DFFM Nella determinazione dei singoli pagamenti, tener presente che il pagamento degli oneri per la sicurezza dovrà avvenire progressivamente in base alla percentuale di avanzamento del subappalto ed essere commisurato alla stessa percentuale	
Termine di inizio esecuzione	17 febbraio 2025 (previsto)	
Termine di fine esecuzione	18 aprile 2025 (previsto)	
Penale	Importo pari al 1,00 per mille per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle Prestazioni subappaltate rispetto al Termine di Fine Esecuzione, per un importo massimo pari al 10% del Corrispettivo.	
Polizze di assicurazione del subappaltatore		
Allegati	File "Condizioni generali di subappalto.pdf"	

Corte Franca (BS), li 07/02/2025

→ L'Appaltatore

Il Sub

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO

ART. 1 – APPLICAZIONE. OGGETTO DEL CONTRATTO.

1.1. Il Contratto di Subappalto (anche solo il Contratto) tra l'Appaltatore e il Subappaltatore è disciplinato dalla Scheda di Sintesi e dalle presenti Condizioni Generali di Subappalto. Inoltre, il Subappaltatore dichiara di ben conoscere e accettare in ogni sua clausola il contratto d'appalto tra l'Appaltatore e la Committente Principale, che si impegna a rispettare per quanto di propria competenza.

1.2. L'Appaltatore affida al Subappaltatore, che accetta e si impegna ad eseguire con diligenza, perizia e a perfetta regola d'arte, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, senza alcun vincolo di subordinazione, di mandato, di agenzia o di rappresentanza con l'Appaltatore e in base alle condizioni del Contratto, le Prestazioni subappaltate come descritte nella Scheda di Sintesi che, unitamente agli Allegati, formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Subappalto, nonché in conformità alle istruzioni e agli elaborati forniti dall'Appaltatore.

1.3. Il Subappaltatore assume in ogni caso verso l'Appaltatore, relativamente alle Prestazioni subappaltate, impegni, responsabilità, obbligazione di risultato, in termini quantitativi e qualitativi, nonché garanzie identici a quelli assunti da quest'ultimo nei confronti della Committente Principale.

1.4. Il Subappaltatore è comunque obbligato ad eseguire tutte le prestazioni necessarie ad assicurare la perfetta compiuta realizzazione delle Prestazioni subappaltate con il presente Contratto e si impegna ad utilizzare mano d'opera, attrezzature e materiali adeguati, per numero e per competenza, alle prestazioni da eseguirsi con assunzione del relativo rischio d'impresa, nonché a realizzare le modifiche tecniche dovessero rendersi necessarie per la risoluzione di non conformità attribuibili ad azioni e/o mancanze del Subappaltatore stesso, senza dritto ad alcun maggior onere o corrispettivo o indennità di sorta.

1.5. Il Subappaltatore dichiara e garantisce di aver acquisito tutte le capacità ed essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-professionali, nonché della competenza, esperienza e affidabilità necessari ai fini del corretto svolgimento delle attività ricomprese nell'oggetto del Contratto.

1.6. Il Subappaltatore dichiara, altresì, di aver preso esatta conoscenza di tutta la documentazione, anche progettuale, regolante le Prestazioni subappaltate, che accetta, nonché dei luoghi in cui le Prestazioni verranno realizzate, riconoscendo le Prestazioni medesime perfettamente eseguibili in ogni loro parte.

1.7. Il Subappaltatore si impegna ad applicare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di Legge e di C.C.N.L. del settore, nonché ad adempire tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dell'ordinamento giuridico. L'Appaltatore è esonerato da tutte le responsabilità che attengono direttamente o indirettamente ai rapporti di lavoro tra il Subappaltatore e il personale che opera alle sue dipendenze.

ART. 2 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI.

2.1. Per le Prestazioni oggetto del Contratto, le Parti concordano il Corrispettivo forfettario a corpo, fisso e invariabile a favore del Subappaltatore indicato nella Scheda di Sintesi, con espressa rinuncia del Subappaltatore all'applicazione degli art. 1467 e 1664 c.c.

2.2. Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato secondo i Termini e le Modalità di Pagamento indicati nella Scheda di Sintesi, solo a seguito del ricevimento delle relative fatture e di idonea documentazione aggiornata attestante la regolarità retributiva, contributiva e fiscale del Subappaltatore, in mancanza della quale il pagamento verrà sospeso senza maturazione di interessi.

2.3. Ove previsto nella Scheda di Sintesi, in occasione di ciascun pagamento in acconto, l'Appaltatore effettuerà la Trattenuta a Garanzia nella misura indicata nella medesima Scheda di Sintesi. Lo svincolo delle suddette Trattenute a Garanzia avverrà nel termine indicato nella Scheda di Sintesi.

2.4. L'Appaltatore potrà compensare, in tutto o in parte, quanto dovuto al Subappaltatore con crediti vanati verso quest'ultimo a qualsiasi titolo.

2.5. Il Subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

2.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, introdotto dal D.L. 12/11/2010 n. 187 modificato con L. 217/2010.

2.7. Ai sensi dell'Art. 119 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi in cui: il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa oppure di inadempimento da parte dell'appaltatore oppure su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente.

ART. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO E PENALE.

3.1. Il tempo di esecuzione delle Prestazioni subappaltate è determinato, essendosi già in esso tenuto conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, in conformità al Termine di Inizio Sintesi, da intendersi avanti natura vincolante, il cui mancato rispetto da parte del Subappaltatore darà diritto all'Appaltatore di richiedere il pagamento della Penale se e nella misura prevista nella Scheda di Sintesi, ritenuta sin d'ora congrua dalle parti, fatto sempre salvo il risarcimento degli ulteriori danni (inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, eventuali penali applicate dalla Committente

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO

Principale all'Appaltatore, che il Subappaltatore si impegna sin d'ora a farsi carico integralmente).

3.2. Qualora il ritardo nell'esecuzione del subappalto si protragga oltre 10 (dieci) giorni, per motivi imputabili al Subappaltatore, l'Appaltatore avrà facoltà di dichiarare risolto ipso iure il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., sempre fatto salvo il pagamento della Penale sopra pattuita, oltre al risarcimento dei maggiori danni.

3.3. In ogni caso, l'Appaltatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio a previa comunicazione a mezzo PEC, di eseguire direttamente o di far eseguire a terzi, in tutto o in parte, le Prestazioni subappaltate, al fine del rispetto del Termine di Fine Esecuzione, con proporzionale riduzione del prezzo a favore del Subappaltatore e senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del Subappaltatore medesimo.

3.4. Eventuali sospensioni e/o interruzioni delle Prestazioni, quale che ne sia la causa, anche se richieste dall'Appaltatore, non comporteranno per il Subappaltatore il diritto di chiedere indennità o compensi di sorta, tranne una equivalente proroga dei termini di esecuzione del subappalto, se richiesta dal Subappaltatore e solo nel caso in cui il Subappaltatore sia estraneo a dette sospensioni e/o interruzioni.

ART. 4 – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. INTERFERENZE.

4.1. Il Subappaltatore è tenuto al rispetto di tutte le misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, previste dalla vigente informativa (in particolare D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) per quanto forma oggetto del Contratto, assumendo su di sé ogni responsabilità a qualsiasi titolo in caso di inosservanza.

4.2. Nell'ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dal Subappaltatore, il Subappaltatore dovrà preventivamente coordinare la propria attività con i suddetti soggetti per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno dell'attività, alle persone e/o alle cose. In ogni caso, il Subappaltatore non potrà utilizzare attrezzature e servizi di cantiere degli altri soggetti se non previa espressa autorizzazione di questi ultimi e dell'Appaltatore, e previa determinazione delle modalità di utilizzo.

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA.

5.1. Il Subappaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività lavorativa.

5.2. Il Subappaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia congrue coperture assicurative (R.C.T., R.C.O. Polizza furto, incendio e atti vandalici) che tengano indenne l'Appaltatore da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa, direttamente o indirettamente, determinati e a copertura di tutti i danni e le conseguenze pregiudizievoli a qualsivoglia titolo che, in ragione della realizzazione delle Prestazioni subappaltate, possano essere causati a terzi ovvero all'Appaltatore. Il Subappaltatore si impegna a mantenere dette coperture

assicurative efficaci e attive per tutta la durata del presente Contratto e per gli ulteriori due mesi successivi alla cessazione di esso.

5.3. Il Subappaltatore si impegna a comunicare, entro i 10 giorni successivi alla sottoscrizione del Contratto, gli estremi delle polizze sopra menzionate. In caso di mancata comunicazione nei termini in cui sopra ovvero di mancata sottoscrizione delle polizze anzidette o di loro anticipata scadenza rispetto alla data di conclusione del subappalto, l'Appaltatore avrà facoltà di dichiarare risolto il diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

5.4. I massimali e le eventuali franchigie previsti nelle polizze stipulate ai sensi dei precedenti commi non potranno essere opposti né costruire alcuna limitazione alle responsabilità del Subappaltatore nei confronti dell'Appaltatore e/o delle altre imprese che operano all'interno del cantiere ovvero di terzi.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE.

6.1. È a carico del Subappaltatore le responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare a terzi e/o che fossero, direttamente o indirettamente, conseguenza dell'esecuzione delle Prestazioni subappaltate e delle attività a queste connesse. Pertanto, il Subappaltatore dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne l'Appaltatore da qualsivoglia forma di responsabilità (ad esempio civile, amministrativa, penale ecc.) e da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole (a qualsiasi titolo, ad esempio per danni, sanzioni, ecc.) direttamente o indirettamente derivanti o occasionati dalle Prestazioni subappaltate.

6.2. Solo l'accettazione da parte della Committente Principale, a seguito del positivo esito della verifica delle Prestazioni subappaltate, determinerà l'accettazione definitiva delle Prestazioni stesse, rispetto alle quali il Subappaltatore, sino a tale momento, ha l'obbligo di custodia e manutenzione. L'eventuale presa in consegna anticipata delle Prestazioni subappaltate da parte dell'Appaltatore e/o della Committente Principale non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione delle Prestazioni stesse.

6.4. Nel caso in cui venissero riscontrati vizi e/o difetti e/o mancanze nelle Prestazioni subappaltate, il Subappaltatore dovrà provvedere ad eliminarli immediatamente e comunque nei termini indicati dall'Appaltatore. Qualora il Subappaltatore non provveda entro i termini indicati a eliminare a sua cura e spese difetti, vizi e mancanze, ovvero si rifiuti di provvedere, l'Appaltatore avrà il diritto di provvedervi direttamente e/o rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle somme a qualsiasi titolo ancora dovute al Subappaltatore, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di ogni maggiore danno.

ART. 7 – RECESSO

7.1. Le Parti convengono che l'Appaltatore potrà recedere in ogni tempo dal Contratto dandone comunicazione al

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO

Subappaltatore a mezzo raccomandata AR ovvero PEC con un preavviso di 15 giorni.

7.2. In caso di recesso all'Appaltatore, quest'ultimo riconoscerà al Subappaltatore esclusivamente il corrispettivo maturo fino al momento del recesso e relativo alle Prestazioni regolarmente eseguite, con espressa esclusione del mancato guadagno o di indennità o altre somme a qualsivoglia titolo.

ART. 8 – CESSIONE DEL CONTRATTO. ULTERIORE SUBAPPALTO.

8.1. In ragione dell'intuitus personae in base al quale è stato concluso il Contratto, è preclusa al Subappaltatore la cessione, in tutto o in parte, a qualsivoglia titolo, del Contratto ovvero di ogni diritto od obbligo derivante dal Contratto stesso.

8.2. È vietato al Subappaltatore il subappalto anche parziale delle Prestazioni oggetto del presente Contratto, se non autorizzato per iscritto dall'Appaltatore. Anche per l'esecuzione le operazioni di modesta entità non qualificabili come subappalto dovrà essere richiesta autorizzazione iscritta all'Appaltatore.

8.3. Nel caso in cui il Subappaltatore contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti all'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

8.4. Il Subappaltatore non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti comprendenti clausole di riservato domino del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. Se ciò avvenisse, l'Appaltatore potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., restando impregiudicato il suo diritto al risarcimento dei danni e al pagamento diretto alle ditte fornitrici, titolari della riservata proprietà, degli importi ad esse dovuti dal Subappaltatore, decurtando i corrispondenti importi delle somme a qualunque titolo dovute al Subappaltatore medesimo.

ART. 9 – FORZA MAGGIORE.

9.1. Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, incendi, inondazioni, guerre dichiarate o non dichiarate, insurrezioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, epidemie, pandemie, vertenze sindacali, scioperi, provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, sia locali che nazionali, ivi inclusi leggi, ordinanze, norme e regolamenti, siano validi o non validi, ecc.), la Parte che ne subisca le conseguenze (di seguito, la "Parte Inadempiente"), entro 7 (sette) giorni, informerà l'altra Parte (di seguito, "Parte Adempiente") del verificarsi tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso, se possibile, le Parti si incontreranno o comunque contratteranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.

9.2. Per l'intero periodo in cui l'Evento di Forza Maggiore, o i suoi effetti, permangano, la Parte Inadempiente non sarà considerata responsabile per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, la cui esecuzione è impedita dall'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che dette obbligazione verranno adempite non appena possibile dopo il venire meno dell'Evento di Forza Maggiore. Durante il permanere dell'Evento di Forza Maggiore, la Parte Adempiente potrà astenersi dall'eseguire alcune delle obbligazioni qui previste, se e in quanto dette obbligazioni siano correlate con le obbligazioni dell'altra Parte, la cui esecuzione è impedita dal verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore.

9.3. A prescindere da quanto sopra statuito, qualora l'Evento di Forza Maggiore continui per un periodo superiore a 30 giorni, ciascuna Parte avrà la facoltà di dichiarare risolto il diritto il presente Contratto, mediante una comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata AR ovvero PEC all'altra Parte con un preavviso di 8 (otto) giorni, salvo il diritto dell'Appaltatore di ricevere le Prestazioni eseguite sino dalla data di inizio dell'Evento di Forza Maggiore.

ART. 10 – RISERVATEZZA.

10.1. Ciascuna Parte si impegna a non comunicare a terzi, né utilizzare in proprio notizie ed informazioni relative all'altra Parte di cui abbia comunque conoscenza per causa ed esecuzione del Contratto.

10.2. In particolare, a meno titolo esemplificativo, gli obblighi di cui al presente articolo riguardano ogni tipo di notizia, dato ed informazione acquisita o comunque acquisibile sulla base di: documenti su supporto sia cartaceo che elettronico, principi, disegni tecnici, elaborazioni di dati, proposte, specifiche, progetti capitolati, software, beni prodotti, prototipi, campioni, modelli, brevetti e marchi, informazioni commerciali, relazioni, conversazioni verbali e telefoniche.

10.3. Gli obblighi di cui al presente articolo devono considerarsi operanti i ogni tempo, anche dopo la cessazione del rapporto di cui al Contratto, sue modifiche ed eventuali rinnovi, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa avvengano.

ART. 11 – TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.

11.1. Il subappaltatore si impegna espressamente, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori e aventi causa, a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni relative alle tecnologie e ai processi produttivi dell'Appaltatore (di seguito, le "Informazioni Riservate").

11.2. In relazione alle Informazioni Riservate dell'Appaltatore di cui sia comunque venuto a conoscenza, il Subappaltatore, anche dopo la cessazione del contratto, è tenuto a: a) conservarle con la medesima cura e riservatezza e restituirle all'Appaltatore su richiesta del medesimo; b) non riprodurle o copiarle e non trasmetterle o divulgare o comunque rivelarne il contenuto a terzi, senza il preventivo consenso scritto dell'Appaltatore e nei

CONDIZIONI GENERALI DI SUBAPPALTO

limiti di quanto espressamente consentito; c) non utilizzarle in alcun caso a discapito dell'Appaltatore.

11.3. L'Appaltatore conserva la proprietà intellettuale e industriale, che il Subappaltatore espressamente riconosce, in ordine ai disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni, esperienze, procedimenti, dati, informazioni, layout, software e know-how comunque inerenti, anche indirettamente, le Prestazioni oggetto del Contratto, anche se realizzati dal Subappaltatore.

11.4. Qualora il Subappaltatore contravvenga a taluno dei divieti o non adempia esattamente taluno degli obblighi posti dal presente articolo, l'Appaltatore avrà facoltà di dichiarare risoluto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento dei danni.

11.5. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, l'Appaltatore subentrerà automaticamente e a titolo gratuito in tutti i diritti, anche di credito, le ragioni e le azioni, spettanti al Subappaltatore verso i terzi in dipendenza o comunque in relazione al fatto, atto o comportamento con cui il Subappaltatore stesso abbia determinato o concorso a determinare la violazione di taluno degli obblighi o dei divieti previsti dal presente articolo, ferma restando ogni obbligazione e responsabilità verso i terzi in capo al solo Subappaltatore. Qualunque somma eventualmente percepita dal Subappaltatore in virtù di detto fatto, atto o comportamento dovrà essere del medesimo versata immediatamente all'Appaltatore, con ogni relativo accessorio, salvo sempre il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dei danni.

ART. 12 – REGISTRAZIONE.

12.1. La registrazione del presente Contratto avverrà solo in caso d'uso e le spese conseguenti faranno internamente carico alla parte che provvederà alla registrazione stessa.

ART. 13 – PRIVACY.

Corte Franca (BS), li 07/02/2025

→ L'Appaltatore

I.P.S. IMPIANTI srl
Via del Campasso n. 7
25040 CORTE FRANCA (BS)
C.F. e P. IVA 02135240204
Tel. 030/984554 - Fax 030/9828124

13.1. Ai sensi e per gli effetti del Reg. (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali e si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati medesimi in relazione ad adempimenti connessi con il presente contratto.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE. FORO COMPETENTE.

14.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, le Parti concordemente rinviando espressamente al codice civile ed alla normativa vigente in materia di appalto.

14.2. Per qualunque controversia comunque inerente al Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

ART. 15 – CLAUSOLA SOSPENSIVA. RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE PRINCIPALE.

15.1. L'efficacia del Contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione al Contratto da parte della Committente Principale. Qualora detta autorizzazione al Contratto s'intenderà privo di effetti, con rinuncia da parte del Subappaltatore ad ogni pretesa, compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo e/o ragione. Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

15.2. Nel caso in cui la Committente Principale, per qualsiasi motivo, decida di recedere o risolvere il contratto di appalto stipulato con l'Appaltatore, anche il presente Contratto di subappalto si considererà automaticamente sciolto e l'Appaltatore riconoscerà al Subappaltatore solo le spese sostenute, i lavori eseguiti e i materiali utili esistenti in cantiere in rapporto analogo a quanto la Committente riconoscerà all'Appaltatore, con espressa esclusione del mancato guadagno o di indennità o altre somme a qualsivoglia titolo.

Il Subappaltatore

EDIL-ONE s.r.l.
Via D. Pietri, 22 - Tel. 0376 281497
46042 SOAVE DI PORTO MAFEOVANO (MN)
C. Fisc. / P. IVA 02135240204
certificati ISO 9001:2008
attestazione SOALAGHI

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 c.c., di approvare espressamente e specificamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli: art. 2 (Corrispettivo e Pagamenti), art. 3 (Tempi di esecuzione del subappalto e Penale), art. 5 (Copertura assicurativa), art. 6 (Responsabilità e garanzie), art. 7 (Recesso), art. 8 (Cessione Contratto. Ulteriore subappalto), art. 10 (Riservatezza), art. 11 (Tutela della proprietà industriale e intellettuale), art. 14 (Legge applicabile. Foro competente), art. 15 (Clausola sospensiva. Recesso o risoluzione del contratto di appalto da parte della Committente Principale).

Corte Franca (BS), li 07/02/2025

→ L'Appaltatore

I.P.S. IMPIANTI srl
Via del Campasso n. 7
25040 CORTE FRANCA (BS)
C.F. e P. IVA 02135240204
Tel. 030/984554 - Fax 030/9828124

Il Subappaltatore

EDIL-ONE s.r.l.
Via D. Pietri, 22 - Tel. 0376 281497
46042 SOAVE DI PORTO MAFEOVANO (MN)
C. Fisc. / P. IVA 02135240204
certificati ISO 9001:2008
attestazione SOALAGHI